



N.R.G.1702/2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA

Il Tribunale, in persona del G.O.T. Dottor Paolo Palanza, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nella causa civile di primo grado, iscritta al n.1702/16 R.G. promossa da:

 (cod.fisc. ) con il patrocinio dell'Avv. Chiara
Maiorano ed elett.te dom.to in Vico dell'Arco n. 19 a Sulmona (AQ) nello studio dello stesso
difensore;

ATTORE

Contro:

**MINISTERO DELL'INTERNO-COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA**

CONVENUTO


OGGETTO: Impugnazione ex art.35 D.Lvo 25/2008

CONCLUSIONI

Le parte ricorrente ha concluso come da atto introduttivo.

Fatto e diritto

Letto l'art.702 bis c.p.c. osserva:

 propone reclamo avverso il provvedimento della competente
Commissione Territoriale che gli ha negato lo status di rifugiato, la protezione
internazionale sussidiaria e la protezione umanitaria.


Le tre domande proposte dal ricorrente vanno esaminate analiticamente.

Il ricorrente chiede innanzitutto che gli sia riconosciuto lo status di rifugiato. È noto che

ai sensi dell'art.2 del d.lgs. n. 251 del 2007, per quanto qui interessa, il rifugiato è cittadino straniero il quale, per timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o di opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, a causa di tale timore, o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese.

La medesima legge chiarisce cosa si debba intendere per atti di persecuzione (art.7), per motivi di persecuzione (art.8) e chi debba essere il responsabile della persecuzione (art.5) o il soggetto in grado di fornire la protezione (art.6).

Dal punto di vista procedurale, l'art.3 del citato decreto stabilisce che l'esame della domanda di protezione internazionale è effettuato su base individuale e prevede, tra l'altro, per quello che qui rileva, la valutazione:

- 
- a) Di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese, ove possibile, le disposizioni legislative e regolamentari del Paese d'origine e relative modalità di applicazione;
 - b) Dalla dichiarazione e dalla documentazione pertinenti presentate dal richiedente, che deve anche rendere noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;
 - c) Della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare la condizione sociale, il sesso e l'età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.

Lo stesso art.3 prevede che qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente ritiene che:

- 1) Il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- 2) Tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- 3) Le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;

- 4) Il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di avere avuto un giustificato motivo per ritardarla;
- 5) Dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.

Se per un verso nelle controversie attinenti al riconoscimento dello status di rifugiato politico deve ritenersi in via generale attenuato l'onere probatorio incombente sul richiedente - così come oggi esplicitato dall'art.3, comma 5 D.Lgs 251/07- d'altra parte il richiedente protezione non è esonerato dalla prova. L'onere probatorio, deve dunque essere assolto seppur in via indiziaria tenendo conto delle difficoltà connesse a volte ad un allontanamento forzato e segreto, ma comunque a mezzo elementi aventi carattere di precisione, gravità e concordanza, desumibili dai dati, anche documentali, offerti al bagaglio probatorio. Il fatto che tale onere debba intendersi in senso attenuato non incide sulla necessità della sussistenza sia della persecuzione sia dal suo carattere personale e diretto per le ragioni rappresentate a sostegno della sua rivendicazione e soprattutto non pone a carico dell'amministrazione alcuno speculare onere né di concedere il beneficio del dubbio, né di smentire con argomenti contrari le ragioni addotte dall'istante.

Il ricorrente è nato a Benin City (Nigeria) in data 18.02.1987 e riferisce che nel suo paese d'origine gestiva, insieme alla moglie, un negozio di parrucchiere e, a seguito di un incidente avvenuto all'interno del suo locale e al conseguente timore di ricevere gravi ripercussioni per tale evento, ha lasciato il proprio paese natale insieme alla moglie.

Il ricorrente non aggiunge altro in ordine ai motivi che lo hanno portato a lasciare il suo Paese e poiché non dimostra una situazione soggettiva di persecuzione per motivi inerenti la razza, la religione, l'appartenenza a gruppi politici o sociali non risultano integrati gli estremi per la concessione dello status di rifugiato in quanto lo stesso ricorrente non risulta perseguitato dallo stato o da un gruppo sociale avverso. In alternativa, il ricorrente chiede che gli sia riconosciuta la protezione sussidiaria di cui al medesimo D.Lgs n. 251 del 2007. È noto che ai sensi del citato art.2, per quanto qui interessa, persona ammissibile alla protezione sussidiaria è il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dallo stesso decreto. L'art.4 del medesimo provvedimento legislativo stabilisce che ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi:

- a) La condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) La tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese d'origine;
- c) La minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Orbene, poiché quanto asserito dal ricorrente appare confuso, poco credibile, contraddittorio e soprattutto non provato risulta evidente che non è esposto al rischio di subire un danno grave ai sensi della norma in parola. Infatti, egli non rischia gli eventi di cui ai punti a) o b), né è soggetto alla minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (lett.c).

Infatti, in merito ai motivi alternativi prospettati nel ricorso ed afferenti la situazione generale del Paese va osservato che pur essendo presente in talune aree specifiche della Nigeria una situazione di conflitto armato, tale situazione non riguarda tuttavia gli Stati collocati nella parte sud del Paese, tra cui la zona in cui ha sempre sostanzialmente risieduto il ricorrente né la zona da cui proviene il ricorrente è interessata da fenomeni di violenza indiscriminata diffusa. Esiste certamente la presenza di criminalità comune aggressiva, ma non diversamente da tantissimi Paesi e non può ritenersi integrata la fattispecie prevista dalla norma citata (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale).

L'attuale situazione di insicurezza risulta caratterizzare gli stati del nord-est della Nigeria, quali nello specifico Yobe, Borno e Adamawa, caratterizzata da un conflitto tra le autorità statali e i ribelli di Boko Haram, responsabili questi ultimi di diffuse violazioni dei diritti umani quali attacchi suicidi, bombardamenti e incursioni nei villaggi, omicidi, rapimenti, saccheggi, incendi di abitazioni, abusi sessuali di donne e ragazze e reclutamento militare di minori, in virtù di quanto emerge dalle informazioni disponibili sul Paese di origine.

Al contrario, secondo quanto riportato dalle COI analizzate, risulta che negli Stati meridionali della Nigeria, in particolare nell'Agbor, quale area di provenienza del ricorrente, il grado di violenza risulta essere di intensità nettamente inferiore rispetto agli Stati settentrionali della Nigeria, nonché la natura di tale insicurezza è determinata da criminalità locale, caratteristica intrinseca di numerosi Paesi, piuttosto che dal conflitto tra le Autorità statali e il gruppo terroristico Boko Haram.

Pertanto anche la richiesta tendente al riconoscimento della protezione sussidiaria va rigettata.

Il ricorrente, in ulteriore subordine, chiede che gli sia concesso un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art.5 comma 6 del d.lgs.n. 286/98.

La giurisprudenza insegna che al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie il giudice della protezione internazionale può valutare le medesime circostanze sulla base delle quali ha escluso il riconoscimento delle due misure maggiori, non essendo necessario dedurre fatti o ragioni diverse od alternative, senza che assuma alcun rilievo la possibilità per il richiedente di spostarsi in un'area geografica diversa del paese d'origine (Cass.27 ottobre 2015 n.21903).

La situazione del ricorrente merita, invece, di essere specificamente considerata per quanto concerne il riconoscimento della protezione umanitaria, risultando nel caso di specie seri motivi di carattere umanitario afferenti la vulnerabilità personale e sociale dello stesso. La effettuazione di un viaggio così lungo, incerto e rischioso per la sua vita, apparirebbe contraddittorio se nel suo paese potesse vedersi garantite condizioni di vita accettabili e consone all'esercizio dei diritti fondamentali dell'individuo. Il ritorno nel suo Paese metterebbe il ricorrente in una situazione di estrema difficoltà economica e sociale e per queste ragioni essendovi una probabile compromissione anche relativamente alle sole scelte di vita quotidiana, considerata la situazione dei diritti civili attualmente esistente in Nigeria, nella cui parte del sud dal quale proviene il ricorrente si registra, inoltre, una generale situazione di instabilità per effetto di azioni poste in essere soprattutto da bande criminali, sussistono le ragioni di carattere umanitario di cui all'art.5 comma 6 del D.Lgs. 286/1998 per la concessione della protezione umanitaria.

Infine si deve aggiungere ed evidenziare che il ricorrente si sta positivamente impegnando nell'ambito del progetto volto all'apprendimento della lingua italiana ed alla integrazione con attività lavorative avendo lo stesso, unitamente alla moglie, ricevuto proposte da parrucchieri della zona per il taglio dei capelli delle donne di origine africana che presentano molte problematiche per i parrucchieri italiani.

Si ritengono sussistenti nel caso di specie le ragioni di carattere umanitario di cui all'art.5, comma 6 del D.Lgs. 286/1998 per la concessione della protezione umanitaria.

Per ciò che concerne le spese di lite stante la particolare natura del presente giudizio, sussistono motivi di opportunità per la dichiarazione di irripetibilità delle stesse


P.Q.M.

In accoglimento del ricorso riconosce a [REDACTED], la protezione umanitaria di cui all'art.5,6° comma del D.Lgs. 286/1998.

Dichiara irripetibili le spese del giudizio.

L'Aquila, 5 Gennaio 2017.

IL G.O.T. Dottor Paolo Palanza



TRIBUNALE DI L'AQUILA
Depositato in Cancelleria
oggi26-1-2017.....



2